



# ISTITUTO COMPRENSIVO "PASCOLI – CRISPI" di MESSINA



Via Gran Priorato n. 11 – Via Monsignor D'Arrigo is. 401 n. 18 – Via Concezione  
98121 MESSINA

[www.istitutocomprensivopascoli-crispi.edu.it/wp/](http://www.istitutocomprensivopascoli-crispi.edu.it/wp/)  
C.F.: 80006860839 – codice univoco IPA: UFNHZ3

Telefono: 09047030 - E-mail: [meic87300t@istruzione.it](mailto:meic87300t@istruzione.it) – PEC: [meic87300t@pec.istruzione.it](mailto:meic87300t@pec.istruzione.it)

Messina, 4 ottobre 2024

Istituto Comprensivo -"Pascoli-Crispi"  
**Prot. 0008377 del 04/10/2024**  
II-1 (Uscita)

Al Personale Docente e ATA  
Alle Famiglie delle Alunne e degli Alunni  
p.c. della Direttrice dei SS.GG.AA.  
All'Albo on line

Sito WEB-Sezione Amministrazione trasparente

**OGGETTO:** Decreto di annullamento degli atti prott. n. 8323 e 8339 del 03/10/2024 e nuova indizione delle elezioni degli Organi collegiali con particolare riferimento alla componente genitoriale in seno ai consigli di classe/interclasse/intersezione per l'a.s. 2024/2025 e al rinnovo del Consiglio di Istituto a valere sul triennio 2024/2027 –.

## LA DIRIGENTE SCOLASTICA

**VISTA** la nota MIM prot. n. 38475 del 19/09/2024 recante per oggetto 'Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2024/2025;

**VISTO** il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme sull'istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;

**VISTO** l'art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;

**VISTE** le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 ("Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto"), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;

**VISTA** la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;

**CONSIDERATO** che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli organi collegiali;

**PRESO ATTO** che il decreto di indizione delle elezioni degli organi collegiali di questo Istituto, emanato in data odierna con prot. n. 8323 presentava degli errori e, pertanto, è stato annullato e sostituito con il decreto prot. n. 8339 del 03/10/2024;

**PRESO ATTO** che la circolare n. 21 del 01/10/2024 dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale recante per oggetto 'Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – anno scolastico 2024/2025 è stata parzialmente rettificata con riferimento alle date di di elezione del Consiglio di Istituto con la più recente circolare n. 22 del 03/10/2023 dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale recante per oggetto 'Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – anno scolastico 2024/2025;



**RITENUTO** di dovere procedere in autotutela all'annullamento dell'ultimo decreto di indizione delle elezioni degli organi collegiali di questo Istituto prot. n. 8339 del 03/10/2024;

#### DECRETA

l'annullamento del proprio Decreto di indizione delle elezioni degli Organi collegiali con particolare riferimento alla componente genitoriale in seno ai consigli di classe/interclasse/intersezione per l'a.s. 2024/2025 e al rinnovo del Consiglio di Istituto a valere sul triennio 2024/2027, agli atti con prot. n. 8339 del 03/10/2024, che viene sostituito con il presente, per mezzo del quale

#### INDICE

le elezioni della componente genitoriale in senso ai Consigli di classe/interclasse/intersezione e del Consiglio di Istituto – quest'ultimo a valere sul triennio 2024-2027.

In osservanza della sopra richiamata nota MIM prot. n. 38475 del 19/09/2024, le elezioni degli Organi Collegiali di durata annuale dovranno effettuarsi entro il 31 ottobre e, pertanto, sono fissate nel pomeriggio di giovedì 17 ottobre 2024, mentre le elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto sono state fissate dal Ministero dell'Istruzione e, conseguentemente, confermate dall'Assessorato per l'istruzione e la formazione professionale della regione Sicilia nei giorni di domenica 24 novembre 2024, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 25 novembre 2024, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.

#### **Elezioni della componente genitoriale in seno ai Consigli di classe/interclasse/intersezione per l'a.s. 2024/2025.**

Con riferimento alle elezioni della componente genitoriale in seno ai Consigli di classe/interclasse/intersezione, esse si svolgeranno giorno giovedì 17 ottobre 2024. Le relative operazioni seguiranno la seguente scansione:

➤ assemblee di classe ore 15:00;

➤ presentazione della programmazione didattico-educativa presieduta dal Dirigente o suo delegato;

designazione da parte dell'assemblea di 1 presidente e 2 scrutatori (n. 3 membri) ai fini della costituzione del seggio elettorale.

➤ Elezioni: dalle ore 15:45 alle ore 16:45

➤ dalle ore 16:45 alle ore 17:15: scrutinio e proclamazione

Si precisa che tutti i genitori/tutori delle alunne e degli alunni sono, oltre che elettori, eleggibili. Ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia, 2 voti di preferenza per la scuola secondaria di primo grado.

I voti di preferenza potranno essere espressi mediante l'apposizione sulla scheda del cognome e del nome del candidato prescelto.

A parità di voti, ai fini della proclamazione si procede per sorteggio.

Nella scuola dell'infanzia, per ogni sezione verrà proclamato/a eletto/a nel Consiglio di intersezione il /la candidato/a che riporta il maggior numero di voti;

nella scuola primaria, per ogni classe verrà proclamato/a eletto/a nel Consiglio di intersezione il /la candidato/a che riporta il maggior numero di voti;

nella scuola secondaria di primo grado, per ogni classe verranno proclamati/e eletti/e nel Consiglio di classe fino a 4 (quattro) candidati/e che riportano il maggior numero di voti;

#### **Elezioni del Consiglio d'Istituto a valere sul triennio 2024/2027**

Con riferimento alle elezioni del Consiglio d'Istituto a valere sul triennio 2024/2027 si rammenta il seguente scadenziario elettorale ai sensi dell'OM 215/1991.

1. Entro il 45° giorno antecedente la data delle votazioni il Dirigente scolastico indice le elezioni e nomina la Commissione elettorale (entro il 10 ottobre 2024).

2. Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (entro il 20 ottobre 2024).
3. Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale presso la Segreteria dell'Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. La Commissione designa tra gli elettori componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dal Dirigente scolastico (entro il 30 ottobre 2024).
4. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla Commissione elettorale di Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi (5 novembre 2024).
5. La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 (cinque) giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio (10 novembre 2024).
6. Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (dal 3 all' 8 novembre 2024).
7. Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 15.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste (h. 15:00 dell'8 novembre).
8. La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate e accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione.
9. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 (cinque) giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all'albo (13 novembre 2024).
10. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Dirigente dell'Ambito Territoriale (15 novembre 2024).
11. L'Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi (17 novembre 2024).
12. Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni (dal 6 al 22 novembre 2024).
13. Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati.
14. Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni. È immediatamente insediato per le operazioni preliminari (19 novembre 2024).
15. Proclamazione dell'eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto (27 novembre 2024).
16. I rappresentanti delle liste dei candidati e i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto (2 dicembre 2024).
17. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato (7 dicembre 2024).
18. Prima convocazione del Consiglio di Istituto (entro 20 giorni dalla proclamazione).

Si ricorda che, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 allievi, il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA, 8 rappresentanti dei genitori, il Dirigente scolastico; il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli studenti.

Si precisa che:

- Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti,



- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.

- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.

- Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

Si sottolinea, inoltre, che:

1. Ciascuna **LISTA** deve essere **contraddistinta** da un **MOTTO** [esempio: *I Genitori per la scuola*] indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I<sup>a</sup>, II, ecc.] riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima (farà fede il protocollo di ingresso). Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. **Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere** (pertanto massimo 16 genitori; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA). La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi. Le liste per le componenti devono essere presentate da:

- per la componente Genitori: almeno 20 genitori
- per la componente Docenti: almeno 20 docenti
- per la componente ATA: almeno 1/10 del personale ATA (minimo 2)

e consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell'Istituto.

1. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista.

2. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.

3. I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico. Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell'ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste. Successivamente alla presentazione delle liste, **non** è consentita la rinuncia alla candidatura. E' consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Si ricorda inoltre che:

Nessun **ELETTORE** può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun **CANDIDATO** può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun **CANDIDATO** può essere presentatore di alcuna lista.



Nessun **COMPONENTE** della **COMMISSIONE ELETTORALE** può essere candidato di alcuna lista, ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.

**Modalità di votazione: in presenza presso un locale scolastico appositamente adibito.**

- Ogni elettore può esprimere fino a **2 voti di preferenza**. I **genitori che hanno più figli** nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di **voto una sola volta**.

I seggi saranno composti da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario e verranno identificati dalla Commissione Elettorale.

Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento.

Si ricorda che, ai sensi dell'art.37 del D. Lgs. n. 297/94, il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

La Dirigente Scolastica

*Prof.ssa Giusy De Luca*

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
D. Lgs. 82/2005, c.d. CAD, e ss.mm.ii.